DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Versione in vigore dal 18 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle cooperative sociali
Estremi	Legge 8 novembre 1991, n. 381
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-cooperative-sociali/art-10-partecipazione-alle-cooperative-sociali-delle-persone-esercenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it